

## CONVENZIONE

Addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2008 in Roma

TRA

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA con sede in Roma – via Cornelio Celso n. 6, codice fiscale 08037790584, partita IVA 01942351006, in seguito, per brevità, anche solo ISMEA o Istituto, rappresentata da Dr. Ezio Castiglione, Direttore Generale

E

....., con sede legale in \_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, in seguito, per brevità denominato Banca o Tesoriere o Istituto di Credito, [capofila del Raggruppamento temporaneo di Imprese], rappresentato da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ [e costituito dalle banche di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione]

## PREMESSO CHE

- i. L'ISMEA è un Ente di diritto pubblico economico, istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 31 marzo n. 2001. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. All'ISMEA sono attribuite anche le funzioni di Organismo di Riordino Fondiario.
- ii. L'ISMEA, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:
  - svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
  - provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;
  - svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
  - costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.
- iii. le entrate dell'ISMEA sono costituite:

- le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato;
  - i finanziamenti dell'Unione europea;
  - le rendite del proprio patrimonio;
  - i corrispettivi per la cessione di servizi;
  - gli eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati;
  - l'eventuale emissione di obbligazioni sui mercati italiani ed esteri sulla base delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n 130;
  - i proventi conseguenti ad atti di liberalità.
- iv. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, nonché concedere finanziamenti a favore di imprese agricole anche avvalendosi delle proprie società controllate.
- v. i rapporti tra l'ISMEA e l'Istituto di Credito incaricato dei servizi sopra specificati devono essere regolati con apposita convenzione;
- vi. ISMEA può esercitare i compiti e le funzioni previste nel Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n.185/2000 avvalendosi delle proprie società controllate;
- vii. la gara indetta dall'ISMEA con bando del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ si è conclusa con l'aggiudicazione del servizio in questione all'Istituto di Credito \_\_\_\_\_, [quale capofila del Raggruppamento di Istituti di Credito costituito mediante atto Notaio \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_];
- viii. con delibera del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato dato mandato al Direttore Generale di provvedere all'avvio della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e dei servizi bancari connessi e di stipulare gli atti negoziali relativi ai servizi oggetto della predetta gara ;
- ix. la BANCA [intendendosi di seguito per tale ogni istituto di credito aderente eventualmente ad un raggruppamento], con la sottoscrizione del presente atto, assume formale obbligo di effettuare le prestazioni di seguito indicate con la massima diligenza ed efficienza.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

##### Articolo 1- Rinvio alle premesse

Quanto esposto nella narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha, per espressa pattuizione, valore di patto.

##### Articolo 2 - Oggetto

L'ISMEA affida alla Banca il servizio di gestione dei propri conti correnti bancari nonché quelli delle società controllate su richiesta di queste ultime. Pertanto la BANCA provvede, tra l'altro, alla percezione delle entrate nonché al pagamento delle spese facenti capo all'Ismea medesimo e dallo stesso ordinate, ivi compresa la corresponsione delle competenze al personale dipendente nonché la custodia titoli. Tali servizi devono essere svolti in conformità alle leggi vigenti, allo statuto ed ai regolamenti dell'ISMEA e delle società controllate nonché ai patti ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

### Articolo 3 - Modalità di esecuzione dei pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a "ordini di pagamento", individuali o collettivi, emessi dall'ISMEA su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore Generale e/o da persona/e da questo delegata/e.
2. I pagamenti possono essere effettuati dalla BANCA con le seguenti modalità:
  - con accreditamenti tramite bonifico sui conti correnti bancari e/o postali dei beneficiari indicati da ISMEA;
  - con versamenti sui conti correnti postali dei beneficiari indicati da ISMEA
  - con assegni circolari non trasferibili ordinati da ISMEA e spediti all'indirizzo dei beneficiari stessi;
  - con quietanza diretta del creditore o del procuratore sulla base di precise disposizioni impartite da ISMEA.
3. L'ISMEA si riserva di far effettuare i pagamenti anche con altre modalità di estinzione a seguito di richieste motivate da parte dei beneficiari.

Per ogni pagamento effettuato, la BANCA invierà, a propria cura e spese, ai beneficiari una comunicazione riguardante la motivazione del pagamento.

### Articolo 4 - Informazioni sui pagamenti

1. La BANCA procede all'effettuazione dei pagamenti secondo le modalità previste nel precedente articolo 3 su richiesta dell'ISMEA, corredata da tutti gli elementi necessari per il pagamento disposti da ISMEA stesso.

Gli elementi che costituiscono la documentazione essenziale per l'esecuzione dei pagamenti sono i seguenti:

- Ordini di pagamento elettronici nella forma del mandato informatico e, su richiesta, ordini di pagamento cartacei diretti ad un singolo beneficiario;
  - Ordini di pagamento elettronici nella forma del mandato informatico con elenco di beneficiari vari e, su richiesta, ordini di pagamento cartacei;
  - Lista degli ordini di pagamento elettronici e/o cartacei.
2. Il ritiro dei suddetti prodotti da parte della BANCA dovrà essere fatto presso la sede amministrativa dell'Istituto.

### Articolo 5 - Interfaccia operativi – accredito fondi

1. L'ISMEA provvede a comunicare alla BANCA il responsabile operativo dei vari procedimenti di interesse comune. A tale responsabile la BANCA farà esclusivo riferimento.

La BANCA ha l'obbligo di provvedere ad eleggere il domicilio operativo in Roma, cui l'ISMEA potrà effettuare ogni comunicazione o notifica anche a mezzo Fax, intendendosi sin d'ora che qualsivoglia comunicazione pervenuta a tale domicilio avrà piena efficacia nei confronti della BANCA.

2. L'ISMEA, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e degli ordini di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di pagamento, nonché ogni successiva variazione. La Banca resta impegnata dallo stesso giorno lavorativo di ricevimento della comunicazione.

Tramite un incaricato indicato dall'interlocutore unico, che la BANCA individua e notifica all'ISMEA, la BANCA provvede, ogni giornata lavorativa e ad un orario da concordare, a ritirare direttamente presso la sede dell'ISMEA, i supporti cartacei ed informatici necessari. Tali prodotti potranno essere trasmessi anche per via telematica secondo precise disposizioni di legge.

3. Al fine di consentire alla BANCA la corretta e rapida quadratura tra gli importi contenuti nei documenti cartacei e quelli su supporto magnetico e/o magneto-ottico, entro le ore 17,00 dello stesso giorno in cui vengono ritirati i suddetti prodotti, dal sistema informativo dell'ISMEA verranno inviati al sistema informativo della Banca, tramite rete di telecomunicazione, due file contenenti dati relativi a:

- Dettaglio dei pagamenti disposti da ISMEA con ordine diretto a singoli beneficiari;
- Elenco meccanografico degli ordini di pagamento.

4. L'Ismea si riserva comunque la facoltà di far svolgere l'intero servizio, nell'entrate e nei pagamenti, secondo la normativa vigente in materia di mandati e ordini di pagamento in via elettronica e/o telematica.

#### Articolo 6 - Modalità di esecuzione dei pagamenti – termini perentori

Tali pagamenti devono essere eseguiti dalla BANCA entro due giorni lavorativi dalla data di disposizione sui conti correnti dell'ISMEA accesi presso la Banca. La valuta sul conto corrente dei beneficiari deve essere dello stesso giorno dell'atto di disposizione ovvero in data diversa esclusivamente se richiesto da Ismea, senza oneri aggiuntivi.

Nel caso di emissione di assegni circolari la data della valuta deve essere la stessa del giorno in cui gli assegni vengono spediti tramite raccomandata postale ovvero tramite altre modalità di spedizione che garantiscano uguali o maggiori misure di riservatezza e sicurezza ovvero essere consegnati a persona incaricata e/o indicata dall'Istituto – anche previa firma di documenti, ferma restando la responsabilità oggettiva della Banca di cui al successivo Articolo 14.

Nel caso in cui i pagamenti eseguiti tramite invio di assegni circolari non vadano a buon fine, l'esito degli stessi deve essere comunicato all'ISMEA entro tre giorni dalla notizia.

La copia originale delle quietanze deve essere trasmessa all'ISMEA entro 5 giorni dall'avvenuta esecuzione dei versamenti.

Le modalità di esecuzione saranno descritte sull'ordine cartaceo nonché indicate nell'apposito campo dell'elenco elettronico.

Tutti gli ordini di pagamento cartacei originali di ciascun mese una volta estinti, entro il giorno 10 di ciascun mese successivo, devono essere restituiti all'ISMEA debitamente quietanzati per qualsiasi modalità di pagamento.

Sul sistema informativo predisposto dalla BANCA e messo a disposizione di ISMEA per la consultazione, deve risultare l'informazione relativa ai pagamenti nonché le date di riferimento (data accredito sul conto del

beneficiario – data di restituzione – data riemissione) ed i relativi CRO (codice operazione) e numero assegno.

La BANCA è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini sopra stabiliti, assumendo a suo carico la responsabilità conseguente ad eventuali ritardi imputabili a disfunzioni della propria organizzazione, anche per somme non riconosciute dalla U.E. a causa di tali inadempienze, fatte salve le cause di forza maggiore sempre che tempestivamente comunicate all'ISMEA.

#### Articolo 7 - Comunicazioni sui servizi – collegamento telematico

La BANCA, entro le ore 17,00 dello stesso giorno in cui vengono accreditate le somme da parte di terzi, comunica, anche via FAX, all'ISMEA, la data di accredito o di addebito dei fondi per ciascun ordine inviato da ISMEA e l'ammontare delle somme accreditate o addebitate sui singoli conti di cui all'Articolo 5, nonché la data valuta che verrà apposta dalla Banca per ogni operazione.

Entro due giorni dall'avvenuto addebito e/o accredito la BANCA deve rendere disponibili sul suo Sistema Informativo e trasmettere all'ISMEA, tramite rete di telecomunicazione, i relativi ordinati da ISMEA con l'indicazione dello stato di ogni singolo movimento.

I dati informatizzati relativi agli esiti di ciascun pagamento emesso o incasso ricevuto che la BANCA trasmetterà all'ISMEA nei tempi sopra stabiliti, oltre ad alcune delle informazioni originarie contengono informazioni riguardanti la data della nota di accredito o di addebito, la data della valuta riconosciuta all'ISMEA e/o al beneficiario, il numero del CRO, i numeri degli assegni circolari emessi e spediti, la data di spedizione degli assegni circolari, gli estremi della raccomandata postale ovvero di qualsiasi altra modalità di spedizione.

La BANCA utilizzerà sempre lo stesso tracciato record per l'interscambio di dati sia che trattasi di pagamenti, sia che trattasi di incassi.

I tracciati record dei flussi informativi: su supporti magnetici – supporti magneto-ottici – su file magnetici trasmessi via rete di telecomunicazione, prodotti da ISMEA e trasmessi alla Banca, contengono le informazioni di dettaglio relative ai pagamenti e/o agli incassi da utilizzarsi per l'invio della comunicazione ai beneficiari. Eventuali modifiche dei tracciati record devono essere concordate tra le parti e, comunque, devono essere compatibili con le procedure informatiche già operative e/o modificate successivamente alla stipula della presente convenzione nell'ambito del Sistema Informativo dell'ISMEA.

La BANCA, entro 60 giorni dalla data di stipula della Convenzione, provvede a realizzare sul proprio sistema elaborativo, un sistema informativo al fine di consentire all'ISMEA di consultare lo stato dei singoli movimenti sia degli incassi che dei pagamenti, degli ordini di pagamento, delle autorizzazioni di pagamento e la rendicontazione contabile dei movimenti sui singoli conti correnti. La suddetta consultazione avverrà tramite collegamento telematico, pertanto, la BANCA provvederà a collegare il suo sistema informativo al sistema informativo dell'ISMEA tramite due reti di telecomunicazione compatibili con il sistema elaborativo dell'ISMEA: una dedicata e una di backup non dedicata da utilizzarsi in caso di necessità.

I costi di installazione e la gestione delle linee di telecomunicazioni sono a totale carico della BANCA.

Il sistema informativo della BANCA deve garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nonché il controllo

degli accessi e delle operazioni sulla base di quanto stabilito dalle norme contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. La mancata realizzazione del sistema informativo ed il mancato collegamento al sistema della Banca entro il termine sopra indicato – salvo proroga dello stesso autorizzata dall'ISMEA in presenza di obiettive situazioni – comportano la risoluzione del presente contratto.

Si fa assoluto divieto alla Banca, pena risoluzione del contratto, di utilizzare le informazioni contenute nel suddetto sistema informativo per altri scopi o di trasmettere ad altri soggetti le stesse informazioni senza un preventivo assenso dell'ISMEA.

#### Articolo 8 - Estratti conti correnti

La BANCA/Tesoriere deve trasmettere all'ISMEA, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, l'estratto dei conti correnti accesi presso di lei, in duplice copia, contenente i movimenti di accredito e di addebito del mese precedente, complete delle rispettive motivazioni. La stessa fornitura deve avvenire anche su supporto magnetico – magneto ottico - per via telematica, corredata di apposito tracciato record da concordare.

#### Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'ISMEA ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Articolo 10 - Riscossioni

Le entrate, fatta salva la fattispecie di cui al successivo articolo 11, sono incassate in base ad ordinativi di incasso emessi dall'ISMEA su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio o da altro dipendente individuato dall'ISMEA.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- la denominazione dell'ISMEA
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'eventuale indicazione : " entrata vincolata ". in caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.

A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'ISMEA, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'ISMEA, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'ISMEA stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ISMEA". Tali incassi sono segnalati all'ISMEA, la quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni - o nel minor tempo indicato nel regolamento di contabilità dell'ISMEA stessa - e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura : " a copertura del sospeso n. .... ", rilevato dai dati

comunicati dal Tesoriere.

In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'ISMEA e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'ISMEA mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all'ISMEA l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.

#### Articolo 11 - Modalità di riscossione delle rate di prezzo dovute da terzi all'ISMEA

L'ISMEA, per le rate di prezzo da incassare da terzi, consegnerà, almeno 60 giorni prima della scadenza, alla Banca su supporto cartaceo, fatta salva diversa pattuizione, l'elenco delle somme da incassare specificando:

- la somma complessiva;
- il dettaglio di questa con specifica indicazione dei titoli;
- i nominativi nonché l'indirizzo;
- i numeri di riferimento;
- la scadenza;
- ed ogni altra voce ritenuta necessaria.

Il Tesoriere si impegna a spedire ai destinatari indicati, tramite raccomandata, avviso di pagamento MAV (postale e/o bancario) entro 15 giorni dalla ricezione dell'elenco.

La valuta da riconoscere all'Ismea è pari a tre giorni lavorativi.

#### Articolo 12 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l'esecuzione dei pagamenti

Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti.

Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente paragrafo, l'ISMEA ed il Tesoriere convengono che l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite.

#### Articolo 13 - Operazioni a credito ed a debito

Sulle somme giacenti nei suddetti conti dovrà essere riconosciuto a favore dell'ISMEA un tasso di interesse creditore pari a \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (più o in meno) rispetto al tasso EURIBOR.

Alle operazioni di accredito sui conti di cui all'Articolo 5 viene applicata la valuta dello stesso giorno di accredito dei fondi sui conti.

Alle operazioni di addebito ai menzionati conti in corrispondenza degli accrediti e delle emissioni degli assegni, viene applicata valuta dalla data della completa spedizione degli assegni stessi, della disposizione

degli accreditati, se tale data è compresa nel termine stabilito ai precedenti artt. 5 e 6 per ciascuna modalità di pagamento.

Qualora per ipotesi del tutto eccezionali, per motivi non addebitabili alla Banca/Tesoriere, gli accreditati in conto corrente bancario o postale dei beneficiari siano disposti dopo i predetti termini, o la spedizione degli assegni avvenga dopo che sono scaduti i termini sopra ricordati, la valuta relativa all'ammontare degli accreditati disposti in ritardo e degli assegni spediti in ritardo, sarà riferita al giorno di ogni esecuzione degli accreditati e di ogni spedizione degli assegni medesimi.

#### Articolo 14 - Responsabilità oggettiva

Qualora, a seguito di smarrimento o sottrazione, l'assegno non trasferibile venga riscosso da un non avente diritto, il tesoriere, anche in assenza di errore o colpa da parte della medesima, risponde del pagamento effettuato e lo ripete a favore del beneficiario entro 10 giorni, a partire dalla scadenza del termine di 20 giorni dalla denuncia prevista dal citato Articolo 86, ultimo comma, del R.D. N. 1736/33.

#### Articolo 15 - Durata della Convenzione

I servizi affidati con la presente convenzione avranno la durata di 5 (cinque) anni a decorrere con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza \_\_\_\_\_.

È data facoltà di proroga per un anno alle stesse condizioni e comunque sino all'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento.

La BANCA/Tesoriere si impegna ad avviare i servizi perfettamente funzionanti a regime, entro un periodo di novanta giorni e comunque non oltre il \_\_\_\_\_, ivi compreso il tempo occorrente all'ISMEA per effettuare i necessari collaudi, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Durante tale periodo verranno svolte, in collaborazione con l'ISMEA, attività propedeutiche all'effettivo funzionamento dei servizi.

Prima dell'entrata a regime del servizio, è prevista una fase di verifica e collaudo; l'oggetto del collaudo sarà definito da ISMEA nell'ambito delle procedure previste nella presente convenzione e comunicato alla BANCA/Tesoriere almeno 10 giorni prima della data indicata per tale adempimento. Esaurita tale fase di verifica, i responsabili dell'ISMEA e della BANCA, comunicano il nulla osta operativo all'attivazione del servizio che avrà inizio su comunicazione di ISMEA.

Le verifiche ed il collaudo, che saranno espletati in contraddittorio tra le parti, riguarderanno il servizio di pagamento e le applicazioni informatiche.

Il termine di avvio a regime, di cui al precedente terzo capoverso, è essenziale per garantire la corretta esecuzione degli incassi.

La BANCA/Tesoriere, pertanto, dalla data indicata nella suddetta comunicazione dell'ISMEA, assume la gestione dei servizi nonché ogni responsabilità ed onere per eventuali irregolarità relative agli adempimenti previsti nella presente convenzione. In particolare sono a carico della BANCA/Tesoriere gli oneri relativi a tutti i costi che l'ISMEA dovrà, eventualmente, sopportare a causa del mancato od irregolare avvio del

servizio dalla data innanzi indicata. In tale ultima ipotesi, il presente contratto si intende, comunque, risolto di diritto ferma restando, in ogni caso, la responsabilità della BANCA anche per danni a causa delle suddette inadempienze.

#### Articolo 16 - Corrispettivi e rimborsi forfettari

I servizi di cui alla presente convenzione sono resi senza diritto dell'aggiudicatario ad alcun compenso o aggio, dovendosi intendere affidati ed accettati a condizione di gratuità.

Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, telegrafiche telefoniche e telematiche, di stampati, registri e bollettari, pur se riferiti ai necessari rapporti con l'ente e/o con la tesoreria dello Stato e/o con i destinatari delle somme e/o con altri soggetti, sono a carico esclusivo della Banca/Tesoriere. Per quanto riguarda le spese postali, le stesse saranno.....

Compete, tuttavia, al medesimo il rimborso delle spese per i bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e di pagamento e sulla concessione dei mutui qualora tali oneri siano per legge a carico dell'Ente, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi.

Il rimborso avviene trimestralmente con valuta a termine e su presentazione di distinta documentata.

Non potranno essere addebitati costi a qualunque titolo sostenuti quali quelli (a titolo esemplificativo e non esaustivo): per operazioni effettuate; per spese di apertura, tenuta, gestione e chiusura dei conti; per commissioni ed oneri di ogni genere e specie; per spese di emissione e riemissione assegni; per spese d'esecuzione di bonifici; per spese relative all'invio di assegni circolari non trasferibili all'indirizzo dei beneficiari. Analogamente, nell'ambito delle operazioni di riordino fondiario eseguite dall'Ismea, non potranno essere addebitati costi di apertura e chiusura di conti correnti ai beneficiari delle operazioni stesse.

#### Articolo 17 - Interessi

Gli interessi che matureranno sui conti correnti sono riconosciuti dalla BANCA/Tesoriere all'ISMEA o sue società controllate ed accreditati, nei termini previsti dalle disposizioni bancarie vigenti, mediante versamento all'ISMEA o alle sue società controllate, sui rispettivi conti correnti presso lo stesso Tesoriere.

Gli accrediti a favore dell'ISMEA, o sue società controllate, di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati con una apposita distinta contenente la causale del versamento e le specifiche dei singoli titoli.

Tutte le quietanze dei suddetti versamenti debbono essere consegnati in originale all'ISMEA o alle sue società controllate entro 5 giorni dall'avvenuta esecuzione.

#### Articolo 18 - Obblighi assunti dal Tesoriere - Verifiche ed Ispezioni

Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

Il Tesoriere mette a disposizione dell'ISMEA copia del giornale di cassa ed inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

L'ISMEA e l'organo di revisione della stessa hanno diritto di procedere a verifiche ogni qualvolta lo ritengano

necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'ISMEA dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'ISMEA, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

#### Articolo 19 – Mutui richiesti dall'Ismea

Su richiesta la banca concede, sin d'ora e per tutta la durata della presente convenzione, all'ISMEA ovvero a società di scopo dallo stesso interamente controllate e a richiesta congiunta, mutui della durata massima di cinque anni, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 45, lettera c) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un importo massimo di Euro ...../00 (...../zerozero) annui nei cinque anni di vigenza della presente convenzione.

I mutui dovranno essere erogati entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta dell'ISMEA.

Non potranno essere richiesti compensi alcuni per istruttoria e/o altri titoli. Alla Banca competerà un tasso d'interesse variabile pari a \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (più o in meno) rispetto al tasso EURIBOR 365 a tre mesi.

Il tasso Euribor a tre mesi sarà quello equivalente determinato con il divisore fisso 365 (366 per anno bisestile) ed è inteso come la media aritmetica semplice, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi interbancari ERIBOR a tre mesi pubblicati su "Il sole 24 Ore" relativi al mese precedente la decorrenza di ciascuna rata (sia di ammortamento che di preammortamento) con effetto sulla rata medesima.

L'ISMEA potrà estinguere anche anticipatamente il mutuo senza che alla Banca competa alcun compenso e/o indennità di sorta per anticipata estinzione.

#### Articolo 20 - Eventuali modifiche alla Convenzione

la BANCA / Tesoriere si impegna, sin d'ora, e senza oneri, ad accettare eventuali modifiche alla presente convenzione che l'ISMEA potrà apportare allo scopo di conformarsi alle modificazioni di disposizioni comunitarie e/o nazionali che possano, eventualmente, intervenire durante il periodo di validità della stessa.

E' quindi scontato che tali adempimenti, previsti da normative nazionali e comunitarie, potranno indurre le parti di comune accordo a modificare sostanzialmente, nel corso della durata della presente convenzione, le modalità di predisposizione e trasmissione dei flussi informativi e dei relativi tracciati record nonché le procedure informatiche preposte alla consultazione dei dati dei pagamenti.

Eventuali ulteriori modifiche ed aggiunte che si rendessero necessarie, al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti capoversi, potranno essere, in ogni momento apportate al testo della presente convenzione, previo accordo tra le parti, nelle forme adottate per la presente convenzione.

#### Articolo 21 - Clausole risolutive

Gli obblighi previsti nella presente convenzione si configurano alla stregua di clausole risolutive espresse inerenti adempimenti di natura essenziale per l'esatto svolgimento del servizio. In tali casi, oltre che in tutti quelli che determineranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa della BANCA/Tesoriere, resta ferma la disponibilità di quest'ultima a proseguire il servizio alle condizioni della presente convenzione fino a nuovo affidamento dello stesso ad altra Banca. Nel caso in cui l'ISMEA ritenga grave l'inosservanza dei termini previsti per la corretta effettuazione del servizio senza che la stessa inosservanza sia dovuta a cause di forza maggiore sufficientemente comprovate, il contratto si intende risolto ai sensi dell'Articolo 1456 c.c.; in questo caso la risoluzione opererà di diritto dalla data in cui l'ISMEA dichiara alla BANCA che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Qualora gli inadempimenti contrattuali che determinano la risoluzione del contratto siano addebitabili esclusivamente ad uno degli Istituti di credito aderenti al Raggruppamento, l'ISMEA può decidere la risoluzione parziale del presente rapporto con novazione soggettiva dello stesso escludendo l'Istituto di Credito inadempiente aderente al RTI, ferma rimanendo la responsabilità di cui al successivo Articolo 22, e l'impegno della BANCA/Tesoriere a surrogare le prestazioni di tale Istituto di Credito con quelle di altro soggetto aderente al Raggruppamento.

#### Articolo 22 - Responsabilità solidale

Le obbligazioni derivanti dal presente atto a carico della BANCA/Tesoriere comportano, in caso di fatti produttivi di danni, la responsabilità solidale di tutti gli Istituti di credito aderenti al Raggruppamento.

#### Articolo 23 - Diritto di recesso

L'ISMEA si riserva il diritto di recesso, in qualsiasi momento e previo avviso di due mesi, nel caso in cui sopravvenute disposizioni legislative e normative comunitarie e/o nazionali impongano all'ISMEA un sistema di erogazione delle competenze incompatibile con quello previsto dalla presente convenzione, salva la facoltà per il tesoriere di proporre le modificazioni del rapporto capaci di soddisfare l'adeguamento delle condizioni in essere alla nuova normativa. In tal caso l'ISMEA con proprio insindacabile e motivato provvedimento potrà recedere dalla convenzione ovvero accettare le proposte modificative presentate dal tesoriere.

#### Articolo 24 - Custodia titoli

Il Tesoriere assume in custodia i titoli di proprietà dell'Ente.

Al Tesoriere può essere altresì affidata la custodia di titoli e valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

L'attività posta in essere dalla BANCA in esecuzione del presente articolo non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

#### Articolo 25 – prodotti e servizi a favore del personale Ismea

La BANCA/Tesoriere si impegna a praticare le condizioni di tasso, a credito e a debito, di cui all'articolo 13 al personale dipendente dell'Ismea e delle società controllate.

Si impegna altresì fornire prodotti bancari (a titolo esplicativo e non esaustivo: mutui e prestiti) alle condizioni più vantaggiose risultanti dalla media dei tassi, sia fissi che variabili e misti, praticati dagli Istituti di credito, diminuiti di 2 punti.

#### Articolo 26- prodotti e servizi a favore degli agricoltori beneficiari degli interventi Ismea

La BANCA/Tesoriere si impegna, altresì, ad agevolare l'addebito in conto, da parte dei beneficiari degli interventi Ismea, delle rate di prezzo percepite da Ismea nell'ambito delle proprie attività istituzionali, mediante il costo zero per i R.I.D. e l'offerta di prodotti utili (a titolo esplicativo e non esaustivo: mutui e prestiti) a favorire gli investimenti correnti nonché la gestione aziendale nel suo complesso.

#### Articolo 27 - Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva della giustizia ordinaria . Foro unico competente sarà quello di Roma.

#### Articolo 28 - Spese contrattuali

Le spese del presente atto comprese quelle di registrazioni sono a carico della BANCA.

LA BANCA

L'ISMEA

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1341 c.c. si intendono approvati specificatamente per iscritto i seguenti articoli: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 23 e 27

LA BANCA